



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
**Direzione Generale degli
Ammortizzatori sociali e I.O.**

CIRCOLARE N. 31 DEL 21/10/2016

Oggetto: Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 recante “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”. Nuove indicazioni operative.

Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante “*Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”(da ora, il decreto legislativo n. 185 del 2016), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, Serie generale, ed è entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2016 (cfr. articolo 6 del decreto legislativo).

Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 6091 del 18 ottobre 2016, si forniscono, quindi, le seguenti indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal testo legislativo in disamina, con particolare riferimento alla normativa integrativa e correttiva del decreto legislativo n. 148 del 2015, per ciò che concerne, nello specifico, le seguenti materie:

- 1) contratti di solidarietà espansiva;
- 2) cassa integrazione guadagni straordinaria.

1). Contratti di solidarietà espansiva. Trasformazione dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in contratti di solidarietà espansiva. Articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 185 del 2016

L'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 185 del 2016 introduce, nell'ambito dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, recante la disciplina dei "Contratti di solidarietà espansiva", una nuova disposizione, il comma 3-bis, che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, inteso come causale per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva.

1.1. Requisiti per poter procedere alla trasformazione del contratto.

In base alla disposizione normativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), quindi, i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che:

- siano in corso da almeno dodici mesi;
oppure
- siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dalla circostanza che siano in corso da dodici mesi;

possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva.

1.2 Modalità di trasformazione del contratto.

La trasformazione del contratto da contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in contratto di solidarietà espansiva avviene secondo le modalità previste dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale con contratto collettivo aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, programmando le modalità di attuazione, si prevede una riduzione stabile dell'orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

Con specifico riferimento alla nuova fattispecie introdotta dal decreto legislativo n. 185 del 2016, ai lavoratori cui sia stato ridotto l'orario di lavoro spetta:

- un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto;
- l'integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell'integrazione salariale originaria.

L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali.

Ai lavoratori viene accreditata la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Inoltre, con specifico riferimento alla nuova fattispecie di cui trattasi, nell'ambito del contratto collettivo che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in contratto di solidarietà espansiva non può essere prevista una riduzione complessiva dell'orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

1.3 Contributo di cui all'articolo 41, comma 1, o agevolazione di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Ai datori di lavoro è concesso per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto collettivo trasformato in contratto di solidarietà espansivo e per ogni mensilità di retribuzione un contributo:

- per i primi 12 mesi, pari al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
- per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento.

Per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti attraverso il contratto di solidarietà espansiva è previsto, in sostituzione del contributo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, quanto segue:

- per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29° anno di età del lavoratore assunto la contribuzione a carico del datore di lavoro è quella prevista per gli apprendisti;
- la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori.

Il contributo o le agevolazioni previste, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, innanzi illustrati, trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.

1.4 Trattamento di fine rapporto.

Per espressa disposizione normativa, si applica, a tale fattispecie, l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di trattamento di fine rapporto. Pertanto, le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà espansiva, sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

1.5 Contribuzione addizionale.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

La contribuzione addizionale sopra riportata di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 a carico del datore di lavoro è ridotta del 50 per cento nel periodo ricompreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza.

1.6 Durata massima complessiva.

La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 185 del 2016 prevede altresì che il periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza sia da computarsi ai fini dell' articolo 4 e dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

1.7 Inapplicabilità dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La disposizione in disamina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dispone, infine, che per i lavoratori interessati dalla trasformazione non trova applicazione l'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti collettivi espansivi, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta il trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo.

1.8 Procedimento amministrativo per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale.

Come illustrato al paragrafo 1.2, la trasformazione del contratto, da contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in contratto di solidarietà espansiva, avviene secondo le modalità previste dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pertanto, con contratto collettivo aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il contratto collettivo di trasformazione in solidarietà espansiva avrà ad oggetto le modalità di attuazione della riduzione dell'orario di lavoro e le modalità di attuazione della contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

Come già in precedenza illustrato, nell'ambito del contratto collettivo che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in contratto di solidarietà espansiva, non può essere prevista una riduzione complessiva dell'orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà originario di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Nell'ambito del contratto collettivo di trasformazione dovrà essere previsto che per le ore di riduzione dell'orario di lavoro e per l'intero periodo, il datore di lavoro integrerà, in favore del lavoratore, il trattamento di integrazione salariale (di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto) almeno sino alla misura della integrazione originaria.

Nell'ambito del contratto collettivo dovrà essere anche indicata in modo espresso la durata del medesimo ai fini dell'applicazione delle norme in materia di contribuzione addizionale, di computo della durata massima complessiva dei trattamenti etc.

Ai sensi della disposizione normativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), poiché i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, devono essere in corso da almeno dodici mesi oppure devono essere stati stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dalla circostanza che siano in corso da dodici mesi, l'impresa istante procede ad inoltrare telematicamente, all'interno della pratica di "CIGSonline" già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in solidarietà espansiva - utilizzando i moduli allegati alla presente circolare – volta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Alla comunicazione è allegato il contratto collettivo di trasformazione sottoscritto e l'elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario.

La medesima comunicazione è inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio e all'INPS.

L'INPS provvede all'interruzione dell'erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data di inizio della trasformazione del contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in contratto di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41, comma 3 bis, del medesimo decreto n. 148.

Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG ASIO, per l'intero periodo di durata del contratto collettivo di solidarietà espansiva, è concesso il trattamento

ai lavoratori interessati dalla riduzione di orario ai sensi dell'articolo 41, comma 3 *bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e l'INPS provvede ad erogare il trattamento richiesto nella misura del 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto.

2. Cassa integrazione guadagni straordinaria. Articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 185 del 2016.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 185 del 2016 dispone che il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è sostituito dal seguente *"La sospensione o riduzione dell'orario così come concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1"*.

Pertanto, come già previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la domanda di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d'intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale.

In caso di presentazione tardiva dell'istanza, cioè oltre il termine dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda medesima ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il decreto legislativo n. 185 del 2016 è entrato in vigore il giorno 8 ottobre 2016.

Pertanto, per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dal giorno 8 ottobre 2016, la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Resta fermo tutto quanto in precedenza illustrato nelle circolari e nelle note in materia di trattamento straordinario d'integrazione salariale relativamente alle modalità di presentazione dell'istanza.

MG
VDM

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Menziani)
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio

MODULO Contratto di solidarietà espansiva

Decreto legislativo n. 185/2016

Da inoltrare all'interno dell'istanza già presentata in CIGSonline e oggetto della trasformazione

Il sottoscritto, rappresentante legale :

Nome _____ Cognome _____

Posizione Ricoperta _____ (Indicare posizione e poteri)

Azienda :

Codice fiscale _____

Denominazione _____ Natura giuridica _____

Riferimento istanza di CIGS (articolo 21, comma 5, del Dlgs n. 148/2015) :

Codice istanza _____

Presentata il ____ / ____ / ____

Decorrenza domanda ____ / ____ / ____

Durata complessiva CDS, numero mesi _____

Contratto collettivo aziendale (Art. 51, Dlgs 81/2015) per solidarietà espansiva :

Data sottoscrizione ____ / ____ / ____

Durata complessiva dal ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____

Comunica la trasformazione del contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del Dlgs 148/2015 in C.D.S. espansivo e pertanto richiede la concessione del trattamento ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del Dlgs 148/2015.

Si allega :

1. Copia del contratto collettivo ai sensi dell'art. 41, comma 3 bis, Dlgs 148/2015
2. Elenco nominativo dei lavoratori interessati

Data ____ / ____ / ____

Firma _____